

si pieghino, senza di che non ci sarebbe unità nell'andamento dell'amministrazione.

Io ritengo che non si possa venire a dire: vedete che c'è un'amministrazione che non è di questa idea. Se quest'amministrazione ha delle idee diverse, e se il capo di questa amministrazione non vuole piegarsi alle idee del Ministero, si cambia il capo di quell'amministrazione e se ne mette uno che segua le idee del Ministero; ma non mi pare sia questa una buona ragione, perchè debba consacrarsi in questa legge un articolo che io reputo inutile e pericoloso.

PRESIDENTE. La facoltà di parlare spetta all'onorevole Varè.

VARÈ. Io voleva aggiungere, alle osservazioni che sono state fatte, un ricordo. Il Governo ha fatto, dopo la pubblicazione del Codice civile una pubblica professione d'interpretare le due leggi in modo che la seconda non derogasse punto alla prima. L'ha fatto con un decreto dell'8 settembre 1867, numero 3952, che ho sott'occhio, in cui approvava un regolamento, fatto dal ministro dei lavori pubblici, nel quale è stabilito il darsi per la derivazione delle acque pubbliche, accennandosi fra le altre cose che la domanda possa essere presentata anche da un consorzio istituito o da istituirsi secondo le leggi vigenti.

Questo regolamento dell'8 settembre 1867 è eseguito, si può dire, quotidianamente; nella gazzetta ufficiale del regno si vedono periodicamente ogni 30 o 40 giorni degli elenchi di concessioni fatte in ordine a questo decreto. Se il signor ministro, che mi fa un segno dubitativo, volesse delle date io potrei ben presto fornirle, perchè nella mia qualità d'avvocato ho dovuto recentemente occuparmi di questo ed allegare ad un ricorso uno di questi elenchi pubblicati nella gazzetta ufficiale.

MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO. Si tratta di concessione d'acque ad uso perpetuo?

VARÈ. Ad uso perpetuo.

MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO. Allora io sostengo la mia negativa, almeno finchè non sia fatto persuaso del contrario.

VARÈ. Darò le opportune indicazioni; oggi non posso qui produrre questi elenchi.

MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO. Credo che vi sia un equivoco.

VARÈ. Ad ogni modo, mi premeva accennare come il fatto dell'esistenza del decreto che approva un regolamento in cui non è esclusa la facoltà di uso perpetuo, un regolamento che parla di *grandi derivazioni d'acque ad uso di canali navigabili*, basti a mostrare che si prevede la concessione perpetua, poichè è naturale che non si vogliono fare *canali navigabili* senza che ci sia l'elemento della perpetuità. Quindi per questa professione pubblica fatta dal Governo, senza che vi sia neppure un caso in cui l'autorità giudiziaria abbia negato efficacia a questi atti del potere esecu-

tivo, mi pare si possa dire con tranquillità di coscienza che dubbio non esista.

PRESIDENTE. È stato presentato su quest'articolo il seguente ordine del giorno:

« La Camera, considerando che, a tenore delle leggi vigenti, compete all'amministrazione dello Stato la facoltà di concedere l'uso temperaneo o perpetuo di acque pubbliche, mediante le formalità in essa legge prescritte, e che conseguentemente è inutile la disposizione proposta nell'art. 7, passa alla discussione dell'articolo successivo. Sottoscritti: Rattazzi, Borruso. »

Ora la parola spetta all'onorevole Baccelli.

BACCELLI. Sono penetrato altamente della grave difficoltà sollevata dall'onorevole Rattazzi, perchè, siccome nel Codice viene constatata l'inalienabilità delle cose pertinenti al demanio, e qui nello schema di legge che ci si propone, l'inalienabilità delle acque verrebbe tolta per favorire i consorzi, potrebbe sembrare che i privati dovessero rimanere esclusi da questo beneficio. Io credo però che questa difficoltà sorga da un concetto troppo assoluto che noi vediamo essersi formato circa l'inalienabilità delle acque pubbliche e delle altre cose pertinenti al demanio. Quest'inalienabilità fu per la prima volta proclamata da un'Assemblea francese; e siccome i Francesi sono inclinevoli ad esagerare i loro concetti, così ne avvenne che il principio dell'inalienabilità delle cose dello Stato sia oggi concepito sotto un aspetto assoluto, universale, indeclinabile. E noi fummo passivi, e noi abbiamo anche un concetto molto esagerato di questa cosa. Di modo che io mi permetto di richiamare alla Camera taluni principii che si sono attuati, non solo nella legislazione romana antica, ma anche in quella del medio evo, ed anche nella legislazione moderna per ridurre ne' suoi limiti l'invocato principio.

Che cosa s'intende per inalienabilità delle cose appartenenti al demanio? Questa domanda si può considerare sotto due rispetti: sotto il rispetto oggettivo ed il rispetto soggettivo. La inalienabilità delle cose appartenenti al demanio può significare che nessuno, tranne un Parlamento od un monarca assoluto, può procedere all'alienazione delle cose pertinenti allo Stato. E qui siamo d'accordo. È evidente che una cosa dello Stato non può essere alienata che dallo Stato, e non già da un semplice funzionario appartenente all'ordine amministrativo. Ma oltre a questa inalienabilità soggettiva, ve n'è un'altra oggettiva. Vi prego di non prendermi per un tedesco che voglia entrare in distinzioni metafisiche, ma qui mi pare questa distinzione sia portata dalla natura stessa della cosa.

E quali sono le cose inalienabili oggettivamente? Sono quelle che i nostri buoni padri chiamavano cose comuni, come l'aria, il mare, i suoi lidi, i fiumi, l'*acqua profluens* e via dicendo: tutte cose il cui uso è pubblico ed è impossibile metterle in dominio privato, perchè la loro natura stessa vi si oppone.